

anche avvalendosi delle strutture di informazione del Consiglio regionale.

Capo VI

Sede, organizzazione, personale, finanziamento

Art. 29

Sede

1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale della Toscana.

Art. 30

Organizzazione e personale

1. Alla dotazione organica, all'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il Difensore civico. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del Difensore civico.

2. Il Difensore civico può avvalersi dell'assistenza degli uffici regionali e, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il suo funzionamento, di professionisti tratti, ove esistano, dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari dei distretti della Corte di Appello della Toscana, oppure di altri professionisti qualora ciò si renda opportuno in relazione al tipo di indagine da svolgere.

Art. 31

Risorse finanziarie

1. Il Difensore civico elabora annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. L'Ufficio di presidenza, esaminato il programma e sentito il Difensore civico, determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio del Consiglio regionale.

3. Le spese sono impegnate e liquidate dal dirigente competente, in conformità alle decisioni del Difensore civico assunte in applicazione del programma, secondo le procedure e le norme previste, anche ai fini del controllo degli atti dei dirigenti, per la contabilità del Consiglio regionale.

Capo VII

Norme transitorie e finali

Art. 32

Abrogazioni

1. La legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 (Nuova disciplina del Difensore Civico), è abrogata.

Art. 33

Disciplina transitoria

1. Il Difensore civico in carica all'entrata in vigore della presente legge assume le funzioni di cui alla legge stessa fino alla scadenza del suo mandato, come regolato ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Differimento della durata del mandato del Difensore civico regionale in prima attuazione dell'articolo 56 dello Statuto).

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 15, comma 1, continuano ad eseguirsi, in quanto applicabili, le direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2004, n. 462 (Direttive regionali per l'esercizio della tutela degli utenti del Servizio sanitario della Toscana) e successive modifiche.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 27 aprile 2009

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 21.04.2009.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 14 settembre 2009, n. 44

Proponenti:

Riccardo Nencini, Paolo Bartolozzi, Alessandro Starnini, Luca Ciabatti, Giuliana Loris Baudone, Giuseppe Del Carlo, Gianluca Parrini

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 3 aprile 2009

Approvata in data 8 aprile 2009

Divenuta legge regionale 9/2009 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 27 aprile 2009, n. 20

Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - La rete regionale della ricerca

Art. 4 - Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione

Art. 5 - Comitato esecutivo

Art. 6 - Indirizzi per la programmazione e il coordinamento in materia di ricerca e innovazione

Art. 7 - Programmi settoriali in materia di ricerca ed innovazione

Art. 8 - Diffusione e trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca

Art. 9 - Osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione

Art. 10 - Rapporti con le istituzioni universitarie e di alta formazione

Art. 11 - Attività di valutazione scientifica

Art. 12 - Relazione sullo stato di attuazione della legge

Art. 13 - Norma finanziaria

Art. 14 - Applicabilità delle disposizioni

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto della Regione Toscana;

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana ha competenza legislativa concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, che esercita nel rispetto della legislazione statale e dell'autonomia universitaria e delle istituzioni di alta cultura;

2. La Regione per favorire la capacità attrattiva delle strutture didattiche e di ricerca all'interno dello spazio europeo della ricerca di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2000) 6, del 18 gennaio 2000, si propone di promuovere la qualificazione del sistema universitario e dell'alta formazione, la valorizzazione delle risorse umane e l'attivazione di rapporti con le istituzioni universitarie con la partecipazione delle autonomie locali;

3. Al fine di rafforzare l'integrazione dei soggetti operanti in Toscana nell'ambito dell'alta formazione, della ricerca pubblica e privata, della diffusione e del trasferimento dei risultati della ricerca, nel rispetto delle specifiche autonomie, si rende necessaria l'istituzione

di un coordinamento denominato "rete regionale della ricerca";

4. Al tempo stesso si ritiene di rendere stabile la rete regionale della ricerca e di consentire la partecipazione dei suoi membri alle procedure della programmazione regionale mediante l'istituzione di un organismo di consultazione della Giunta regionale quale la Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione;

5. Al fine di poter disporre di una base di conoscenza qualificata in materia di ricerca ed innovazione, la Regione affida all'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) il compito di effettuare studi ed analisi in materia, tramite una struttura organizzativa denominata Osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione;

6. Per rafforzare la coerenza e l'integrazione delle politiche regionali in materia di ricerca ed innovazione, che attualmente si sviluppano in un contesto caratterizzato dalla pluralità di piani e programmi settoriali, si ritiene opportuno un atto di indirizzo del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, che definisca il complesso degli obiettivi strategici da perseguire e le linee di intervento prioritarie, con l'indicazione del relativo quadro finanziario;

7. Poiché l'adozione dell'atto di indirizzo in materia di ricerca ed innovazione è contestuale all'approvazione del programma regionale di sviluppo (PRS), si rende necessario differire alla IX legislatura regionale l'efficacia delle disposizioni della legge relative a tale atto di indirizzo;

Si approva la seguente legge

Art. 1 Finalità

1. La Regione Toscana, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni di alta formazione e di ricerca operanti sul suo territorio, intende, con la presente legge:

a) favorire la diffusione e il progresso della conoscenza e della ricerca fondamentale con riferimento agli ambiti di particolare eccellenza e specificità strettamente connessi con programmi fondamentali per lo sviluppo regionale;

b) promuovere la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale ed il trasferimento dei risultati della ricerca per lo sviluppo sostenibile e la competitività del sistema produttivo regionale, per la qualificazione e valorizzazione delle competenze umane e l'incremento dell'occupazione, per il contenimento e la qualificazione dei consumi energetici e delle risorse naturali, per il miglioramento dello stato di salute dei cittadini, per la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione dei beni

culturali, per l'efficienza dei sistemi della mobilità e del trasporto multimodale ed il migliore utilizzo delle infrastrutture, garantendo pari opportunità di genere;

c) favorire lo sviluppo della ricerca privata, anche in forma consortile e la sua integrazione con la ricerca pubblica;

d) favorire la qualificazione e la molteplicità delle esperienze, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, delle risorse umane, quali soggetti attivi della diffusione e del trasferimento della conoscenza;

e) integrare le politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, in sinergia con i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;

f) promuovere e sostenere l'interazione, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti in Toscana nella ricerca, nella diffusione e nel trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca;

g) diffondere la conoscenza della ricerca nei confronti della collettività anche attraverso apposite azioni di comunicazione istituzionale.

Art. 2 Oggetto

1. La presente legge:

a) definisce gli strumenti di programmazione e coordinamento degli interventi regionali per lo sviluppo in Toscana dell'attività dell'alta formazione e di ricerca in ambito scientifico, tecnologico, umanistico, economico e giuridico in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, nazionale ed europea coerentemente con accordi ed iniziative a carattere interregionale, favorendo l'interazione fra i diversi ambiti disciplinari del sapere e della conoscenza;

b) individua le forme di interazione tra i soggetti che operano nell'ambito della ricerca e dell'innovazione di cui all'articolo 3, gli enti locali, le imprese pubbliche e private, favorendo la convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati;

c) definisce le azioni per la diffusione e trasferimento di competenze scientifiche e tecnologiche dal sistema della ricerca a quello dei soggetti di cui all'articolo 3, per la loro valorizzazione ed applicazione per l'innovazione dei processi organizzativi, di produzione, di distribuzione e dei servizi nonché per la valorizzazione delle risorse umane, promuovendone e sostenendone la qualificazione e l'inserimento nel sistema regionale della ricerca e delle imprese.

Art. 3 Rete regionale della ricerca

1. La Regione favorisce la cooperazione fra i soggetti operanti in Toscana nell'ambito dell'alta formazione, della ricerca pubblica e privata, della diffusione e del

trasferimento dei risultati della ricerca stessa, mediante l'istituzione di un coordinamento denominato "rete regionale della ricerca"; la rete opera nel rispetto delle specifiche autonomie dei soggetti ad essa aderenti e della loro cooperazione con la comunità scientifica internazionale, con particolare riferimento allo spazio europeo della ricerca di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2000) 6, del 18 gennaio 2000. Le attività relative al coordinamento sono svolte dalla struttura della Giunta regionale competente per materia.

2. Oltre alla Regione, possono aderire alla rete regionale della ricerca:

a) gli enti locali;

b) le università e le scuole superiori di alta formazione;

c) gli enti di ricerca ed i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca;

d) i parchi scientifici e tecnologici e gli altri soggetti che operano nel campo della diffusione e del trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca;

e) le imprese pubbliche e private che svolgono o sono destinatarie di attività di ricerca.

3. La Regione, in coerenza con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di ricerca, e gli indirizzi del piano nazionale della ricerca, favorisce la partecipazione dei soggetti di cui al comma 2 alla programmazione regionale.

Art. 4

Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione

1. E' istituita la Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione di seguito denominata "Conferenza" quale organismo di consultazione della Giunta regionale.

2. Alla Conferenza compete:

a) formulare proposte e osservazioni per la elaborazione degli strumenti di programmazione di cui agli articoli 6 e 7;

b) collaborare per le attività di ricerca svolte dall'Osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione, di cui all'articolo 9.

3. La Conferenza è composta da:

a) il presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato;

b) il presidente del Consiglio delle autonomie locali;

c) il presidente di Unioncamere Toscana o un suo delegato;

d) i rettori delle università della Toscana ed i direttori delle scuole superiori di alta formazione;

e) i presidenti delle aree di ricerca toscane del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

f) cinque rappresentanti dei soggetti di cui all'artico-

lo 3, comma 2, lettere c) e d), individuati con provvedimento della Giunta regionale;

g) il direttore generale competente in materia di politiche per la ricerca;

h) cinque rappresentanti delle associazioni datoriali e dei lavoratori delle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), individuati dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, fra le organizzazioni più rappresentative a livello regionale.

4. Alla Conferenza partecipano gli assessori regionali ed i direttori generali competenti per materia, in relazione agli affari trattati.

5. La Conferenza è nominata con le procedure di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed opera con le modalità previste nel regolamento interno di funzionamento, approvato dalla stessa.

6. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura.

7. Ai componenti della Conferenza non viene corrisposta alcuna indennità di presenza o di carica.

Art. 5 Comitato esecutivo

1. Organo esecutivo della Conferenza di cui all'articolo 4, è il Comitato esecutivo.

2. Il Comitato esecutivo è composto da otto membri, di cui uno in rappresentanza di ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 3, lettere a), d), e), f), g), un rappresentante delle associazioni dei lavoratori più rappresentative e due rappresentanti delle associazioni datoriali, rappresentative di diversi settori produttivi; il Comitato esecutivo è costituito ed opera con le procedure e con le modalità previste nel regolamento di funzionamento di cui all'articolo 4, comma 5.

3. Il Comitato esecutivo formula le proposte per le determinazioni di competenza della Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione, che le sottopone alla Giunta regionale.

4. Ai componenti del Comitato esecutivo non viene corrisposta alcuna indennità di presenza o di carica.

Art. 6

Indirizzi per la programmazione e il coordinamento in materia di ricerca e innovazione

1. Il programma regionale di sviluppo (PRS), coe-

rentemente agli orientamenti comunitari in materia di ricerca e agli indirizzi del piano nazionale per la ricerca, determina il quadro complessivo degli indirizzi della programmazione regionale per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Contestualmente all'approvazione del PRS, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un atto di indirizzo pluriennale, di durata pari al PRS, con il quale:

a) specifica gli indirizzi strategici in materia di promozione e sostegno della ricerca e di diffusione e trasferimento della conoscenza dei risultati della ricerca stessa, declinati per obiettivi generali e specifici;

b) definisce gli indirizzi per la partecipazione alla formazione ed all'attuazione del programma nazionale della ricerca e per la cooperazione con le altre istituzioni dello spazio europeo della ricerca, di cui all'articolo 3, comma 1;

c) individua le linee di intervento prioritarie e articola il quadro delle risorse ad esse destinate, nonché la relativa allocazione in piani e programmi settoriali;

d) definisce le metodologie di coordinamento fra i programmi settoriali, con riferimento agli interventi in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, le strategie di convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati, anche attraverso la individuazione di azioni strategiche inter-settoriali di interesse regionale;

e) individua le forme di collaborazione tra i soggetti della rete regionale della ricerca che concorrono alla migliore attuazione degli obiettivi prefissati;

f) definisce le strategie per la qualificazione e lo sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali per la ricerca, nonché gli indirizzi relativi ai livelli ottimali di aggregazione di funzioni e servizi;

g) definisce le strategie per la valorizzazione delle risorse umane e la promozione della tutela dei diritti dei lavoratori nelle attività di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione;

h) sulla base della relazione di cui all'articolo 12, definisce le strategie per la promozione e il rafforzamento del collegamento tra sistema della ricerca e sistema produttivo, anche mediante l'individuazione di azioni innovative di sostegno e di facilitazione del trasferimento tecnologico alle imprese, e di incubazione di nuove imprese innovative.

Art. 7

Programmi settoriali in materia di ricerca ed innovazione

1. I piani e programmi settoriali, ove presentino contenuti attinenti alla ricerca e all'innovazione, assicurano la coerenza agli indirizzi contenuti nell'atto di cui all'articolo 6.

2. Al fine dell'attuazione degli atti di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all'articolo 4, impartisce direttive specifiche per assicurare il coordinamento e l'armonizzazione degli interventi.

Art. 8

Diffusione e trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca

1. I piani ed i programmi settoriali prevedono interventi ed azioni per la diffusione ed il trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca, in coerenza con gli indirizzi contenuti nell'atto di cui all'articolo 6, e promuovono l'interazione tra il sistema regionale della ricerca ed il sistema produttivo e dei servizi, l'accesso delle imprese alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali.

2. I piani ed i programmi settoriali sono rivolti a sostenere, in particolare, i progetti di :

- a) diffusione della cultura scientifica;
- b) diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca per lo sviluppo economico e sociale, per l'incremento e la qualificazione dell'occupazione in Toscana;
- c) integrazione, aggregazione e qualificazione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d);
- d) sostegno alle attività di "spin off", alla incubazione e sviluppo di nuove imprese nei settori innovativi, anche tramite l'utilizzo di adeguati strumenti finanziari e l'apporto di capitale di rischio;
- e) partecipazione a reti internazionali e iniziative dello spazio europeo della ricerca;
- f) attrazione di investimenti ed imprese nei settori strategici dello sviluppo.

Art. 9

Osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione

1. L'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) effettua studi ed analisi relative alla ricerca e all'innovazione tramite una struttura organizzativa denominata Osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione, in collaborazione con la Giunta regionale ed in raccordo con la Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione di cui all'articolo 4.

2. Le attività di studio e di analisi dell'Osservatorio afferiscono a:

- a) caratteristiche, risorse umane, dotazioni strumentali ed attività dei soggetti che svolgono attività di ricerca;
- b) pubblicazioni, valutazioni e risultati delle attività di ricerca svolte in Toscana, anche attraverso la partecipazione a progetti di cooperazione scientifica nazionali e internazionali;
- c) attività di "spin off" di ricerca e di interazione tra

strutture di alta formazione ed imprese;

- d) piattaforme tecnologiche e infrastrutture immateriali;
- e) caratteristiche, dotazioni e attività dei parchi scientifici e tecnologici e degli incubatori d'impresa;
- f) brevetti, marchi e modelli di utilità, conseguiti da attività di ricerca svolta in Toscana;
- g) strumenti di incentivazione finanziaria e interventi di partecipazione finanziaria per il sostegno alla ricerca e all'innovazione;
- h) tasso di sviluppo ed incremento della ricerca e dell'innovazione tecnologica, ricadute economiche, occupazionali e formative derivanti dall'attuazione dei progetti di ricerca finanziati ai sensi della presente legge;
- i) elaborazione di indicatori qualitativi e quantitativi dell'innovazione prodotta in Toscana;
- j) le tesi di laurea e di dottorato aventi riferimenti al territorio toscano e al suo sviluppo economico e sociale.

3. Le attività di ricerca dell'osservatorio confluiscono nel programma di attività di ricerca dell'IRPET di cui all'articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana).

4. Le basi di dati, le analisi quantitative e qualitative nonché la reportistica prodotta dall'Osservatorio sono progettate e realizzate nel quadro degli standard regionali in materia di società dell'informazione e della conoscenza e messe a disposizione della Regione, tramite la rete telematica regionale toscana (RTRT), nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e delle specifiche di accesso sicuro individuate per il sistema informativo regionale dalla competente struttura regionale.

5. L'Osservatorio opera sulla base di intese con le università e gli enti di ricerca ed in raccordo con altri soggetti presenti sul territorio toscano aventi analoghe competenze in materia di innovazione e ricerca per il monitoraggio delle strategie e delle azioni effettuate ed invia annualmente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

Art. 10

Rapporti con le istituzioni universitarie e di alta formazione

1. La Regione promuove lo sviluppo del sistema universitario e dell'alta formazione, nonché la valorizzazione delle risorse umane. A tal fine la Regione promuove forme di collaborazione con le istituzioni universitarie per favorire la diffusione e la circolazione della conoscenza e la sua valorizzazione nell'ambito sociale, economico e produttivo regionale incentivando altresì le

azioni di partenariato europeo e di internazionalizzazione della ricerca nel quadro del processo d'integrazione europea .

2. La Regione attiva rapporti con le istituzioni universitarie con la partecipazione del sistema delle autonomie locali, per favorire la valorizzazione delle strutture didattiche e di ricerca nonché gli interventi di qualificazione e sviluppo degli insediamenti universitari e delle relative infrastrutture, per l'aggregazione ottimale di funzioni e servizi.

3. La Regione favorisce l'interazione fra le istituzioni universitarie e promuove il consolidamento di un sistema coordinato delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione, sostenendo interventi finalizzati alla costituzione ed alla qualificazione di reti e poli di ricerca.

Art. 11

Attività di valutazione scientifica

1. Gli interventi regionali di promozione e sostegno della ricerca e dell'innovazione sono soggetti a valutazione dei contenuti scientifici, del carattere innovativo, della replicabilità dei risultati e degli effetti economici, produttivi ed occupazionali.

2. La valutazione viene effettuata preliminarmente per la concessione dei finanziamenti, degli aiuti o dei benefici comunque denominati, "in itinere" contestualmente allo svolgimento delle attività ed in fase finale per la valutazione dei risultati degli interventi.

3. La valutazione scientifica viene effettuata secondo standard riconosciuti e secondo principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, da valutatori con specifiche competenze, altamente qualificati ed indipendenti, che non operino nel territorio regionale e siano esterni alla rete regionale della ricerca di cui all'articolo 3, individuati dalle competenti strutture regionali, per un periodo non superiore a tre anni, non rinnovabili, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale previo parere della Conferenza di cui all'articolo 4.

4. Ai valutatori esterni di cui al comma 3 spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale, in analogia con le tabelle del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con apposito provvedimento.

5. I risultati delle attività di valutazione sono resi pubblici con le modalità definite dalla Giunta regionale su proposta della Conferenza di cui all'articolo 4, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, di tutela della proprietà intellettuale, di segreto industriale e buone pratiche codificate a livello internazionale, e sono conservati a cura della competente

struttura regionale ai fini della valorizzazione dei risultati della ricerca.

Art. 12

Relazione sullo stato di attuazione della legge

1. La Giunta regionale trasmette entro il 31 marzo al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nonché in ordine alla realizzazione ed all'organizzazione della rete regionale della ricerca, anche sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'articolo 9.

2. La relazione contiene dati ed indicatori di natura quantitativa e qualitativa dai quali emerga lo stato di attuazione delle politiche e degli interventi promossi ai sensi della presente legge e in particolare relativi:

a) al quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati;

b) alle attività di promozione, informazione e diffusione promosse e adottate;

c) al tasso di sviluppo e incremento della ricerca e dell'innovazione tecnologica e alle ricadute economiche, occupazionali e formative dei progetti e programmi di investimento.

Art. 13

Norma finanziaria

1. L'atto di indirizzo di cui all'articolo 6, comma 2, articola il quadro delle risorse complessivamente disponibili sulla base del bilancio di previsione per la realizzazione degli interventi di promozione e sostegno della ricerca e dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e dell'alta formazione, e individua la relativa allocazione in piani e programmi settoriali destinati al sostegno degli interventi regionali in materia.

2. Agli oneri per l'attività dell'Osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione di cui all'articolo 9, stimati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2009 - 2010 si fa fronte:

- per l'anno 2009 con le risorse stanziare sull'unità previsionale di base (UPB) 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione-Spese correnti" del bilancio di previsione 2009;

- per l'anno 2010 con le risorse previste nella UPB 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione-Spese correnti" del bilancio pluriennale 2009 - 2011.

3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

4. Il finanziamento dell'attività di cui all'articolo 11 è garantito, senza oneri aggiuntivi, nell'ambito degli stanziamenti destinati alla realizzazione degli interventi di promozione e sostegno della ricerca.

Art. 14

Applicabilità delle disposizioni

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 si applicano a decorrere dalla IX legislatura regionale (anni 2010 – 2015).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 27 aprile 2009

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 21.04.2009.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 4

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 10 settembre 2008, n. 297

Proponente:

Assessore Eugenio Baronti

Assegnata alla 3^a e 5^a Commissioni consiliari

Messaggio delle Commissioni in data 3 aprile 2009

Approvata in data 21 aprile 2009

Divenuta legge regionale 11/2009 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2009, n. 21

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Programmazione

Art. 4 - Dichiarazione di inizio attività

Art. 5 - Variazioni e cessazione dell'attività

Art. 6 - Nomadismo

Art. 7 - Censimento del patrimonio apistico regionale

Art. 8 - Flusso dati aziende USL e Regione Toscana

Art. 9 - Identificazione degli apiari

Art. 10 - Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche

Art. 11 - Allevamento api regine e zone di rispetto

Art. 12 - Vigilanza e controllo

Art. 13 - Sanzioni amministrative

Art. 14 - Monitoraggio e valutazione

Art. 15 - Norma finanziaria

Art. 16 - Abrogazione

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), che contiene la definizione di apicoltura e di imprenditore apistico;

Visto il regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Vista la legge regionale 18 aprile 1995, n. 69 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura)

Considerato quanto segue:

1. L'apicoltura è un'articolazione della materia agricoltura nella quale la Regione Toscana esercita competenza legislativa residuale (articolo 117, quarto comma della Costituzione). Tuttavia la materia interferisce con competenze statali stabilite con la l. 313/2004 in particolare per la definizione di apicoltura e di imprenditore apistico e per la fissazione delle distanze minime per gli apiari;

2. Alla luce della sopra richiamata normativa in materia di apicoltura, si ritiene necessario provvedere a una nuova disciplina del settore e alla conseguente abrogazione della l.r. 69/1995.

3. Le api sono considerate fattori di tutela dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale. Preservare la biodiversità delle specie apistiche ed in particolare dell'ecotipo toscano costituisce un obiettivo da perseguire per la Regione Toscana;

4. Per la conservazione dell'ambiente e degli ecosi-